

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445/2000)

OGGETTO: Affidamento di Consulenza da parte del Comune di Daiano.

Il sottoscritto

FRANCESCA VOLPETTI ARCHITETTO
nato a ROMA il 25.03.1967 residente in PREDAZZO
via/piazza ROMA n° 1
in qualità di PROGETTISTA / DIRETTORE LAVORI della Società _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni coordinate e continuative, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Daiano in data 15.12.2009, che stabilisce:

"2. gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati:

- a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all'albo;
- a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione senza giustificato motivo;
- a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione;
- a chi abbia un contenzioso con l'Amministrazione;
- a soggetti che siano in conflitto d'interesse con l'Amministrazione."

- l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies della L.P. 23/1990;
- di essere consapevole che il predetto articolo stabilisce quanto segue:

"1. Gli incarichi previsti dall'articolo 39 sexies non possono essere affidati:

- a) a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione;
 - b) a parenti o affini entro il terzo grado di membri della Giunta provinciale o del soggetto competente ad affidare l'incarico;
 - c) a componenti di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi.
2. E' fatto divieto all'amministrazione di conferire più incarichi allo stesso soggetto nel medesimo periodo, fatti salvi i casi stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione alle tipologie e caratteristiche degli incarichi e all'importo complessivo, comunque non superabile, riferito agli stessi.
3. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta."

Daiano, li 17.07.2018

IL DICHIARANTE

